

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/09/2017

TITOLO I - PREMESSA

Art. 1 - Principi Generali

1. Il presente regolamento di disciplina è ispirato a principi contenuti nel "Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria" approvato con D.P.R. 249/1998, così come modificato dal D.P.R. n. 235/ 2007, cui si aggiungono le indicazioni e i chiarimenti della Nota MIUR 3602/P0 del 31 luglio 2008:
- a) la responsabilità disciplinare è personale (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 3);
 - b) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 2);
 - c) nessuna infrazione disciplinare può influire nella valutazione del profitto (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 3);
 - d) le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica (D.P.R. 249/98 art. 4 punto 5);
2. Pertanto
- a) la scuola, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia del 20.11.1989, garantisce allo studente il godimento dei Diritti che gli sono riconosciuti nell'art. 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e contestualmente richiede da lui l'osservanza dei Doveri previsti nell'art. 3 del medesimo Statuto;
 - b) in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di aspirazioni correttamente manifestate e non lesive della altrui personalità;
 - c) sono vietate sanzioni disciplinari generalizzate ed indiscriminate;
 - d) nessun alunno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

TITOLO II - MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 2 - Sanzioni disciplinari e organi competenti

1. Per comportamenti che configurano mancanze disciplinari, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA
A) richiamo verbale dell'insegnante;	Insegnante	L'organo, sentito lo studente, applica la sanzione oppure propone una sanzione superiore all'organo competente
B) nota scritta dell'insegnante, con comunicazione alla famiglia;	Insegnante	
C) richiamo verbale del Dirigente Scolastico;	Dirigente Scolastico	
D) nota scritta del Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia;	Dirigente Scolastico	
E) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 6 giorni;	Consiglio di Classe nella sola componente docenti	
F) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 6 giorni, ma non superiore a 15 giorni;	Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le componenti, compresi i rappresentanti degli studenti e dei genitori. Qualora faccia parte dell'organo lo studente oggetto di sanzioni e/o il genitore di questi, tale studente e/o tale genitore non parteciperanno al Consiglio di Classe.	
G) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;	Consiglio di Istituto. Qualora faccia parte dell'organo lo studente oggetto di sanzioni e/o il genitore di questi, tale studente e/o tale genitore non parteciperanno al Consiglio di Classe.	
H) allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato	Consiglio di Istituto. Qualora faccia parte dell'organo lo studente oggetto di sanzioni e/o il genitore di questi, tale studente e/o tale genitore non parteciperanno al Consiglio di Classe.	

Art. 3 - Mancanze disciplinari e applicazione delle sanzioni

1. In relazione ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto (D.P.R. 249/1998 e successive modifiche), a quanto previsto nel Patto Educativo di Corresponsabilità, a quanto disposto dai Regolamenti di Istituto, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della Comunità Scolastica, le sanzioni previste dall'art. 2 sono applicate al verificarsi delle seguenti mancanze disciplinari:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI
a) per comportamenti connessi a negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio	si applicano le seguenti sanzioni disciplinari previste dall'art. 2: - lettere A), B), C), a seconda del grado di gravità
b) per comportamenti irrispettosi nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale Ausiliario e dei compagni	si applicano le seguenti sanzioni disciplinari previste dall'art. 2: - tutte, a seconda del grado di gravità
c) per comportamenti prevaricatori, persecutori, violenti o tendenti ad impedire il regolare svolgimento delle lezioni e per danneggiamenti alle strutture scolastiche	si applicano le seguenti sanzioni disciplinari previste dall'art. 2: - per il grado lieve: lettera B); - in caso di reiterazione: lettera D); - in caso di particolare gravità o reiterazione: lettere E), F), G), H) a seconda del grado di gravità o reiterazione, tendendo conto di quanto previsto all'art. 6;

Art. 4 - Disposizioni organizzative e di sicurezza

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 2 e 3, le disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola prevedono:

- il sequestro immediato, da parte del personale scolastico che ne viene a conoscenza, di qualsiasi oggetto pericoloso o potenzialmente pericoloso, introdotto in ambito scolastico, per l'eventuale restituzione alla famiglia;
- il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi o alle strutture scolastiche;
- la possibilità, per il responsabile, di concordare col Dirigente Scolastico la conversione della sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 5 - Bullismo e cyberbullismo

1. I comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati sulla base di quanto previsto dall'art. 3, lettera c) presente regolamento.

2. Sono da considerarsi atteggiamenti persecutori qualificati come **bullismo**:

- la violenza psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'isolamento della vittima e l'intenzione di nuocere;
- la violenza fisica.

3. Sono da considerarsi atteggiamenti persecutori qualificati come **cyberbullismo**:

- il *flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- l'*harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- il *cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- la *denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- l'*outing estorto*: registrazione delle confidenze (raccolte all'interno di un ambiente privato con la creazione di un clima di fiducia) e poi inserite integralmente in un sito o blog pubblico;
- l'*impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- l'*esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- il *sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art. 6 - Applicazione di sanzioni a mancanze di particolare gravità

1. Le sanzioni di cui ai punti G) ed H) dell'art. 2 sono adottate esclusivamente al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:

SANZIONE	CONDIZIONI E MODALITA' DI APPLICAZIONE
Sanzione di cui alla lettera G): allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superio-	La sanzione è adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: a) sono stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, percosse, reati di natura sessuale etc.), oppure vi è una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); b) il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto.

re a 15 giorni	<p>La sanzione può essere applicata in presenza di fatti tali da configurare un reato previsto dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti svolti della magistratura inquirente e acclarati con successiva sentenza del giudice penale.</p> <p>La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo. La scuola cerca, per quanto possibile, di evitare che la sanzione determini il mancato raggiungimento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.</p> <p>La scuola promuove - in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p>
Sanzione di cui alla lettera H): allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato	<p>Tale sanzione è adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:</p> <p>a) ricorrono situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p>

TITOLO III - ORGANI DI GARANZIA

Art. 7 - Organo di Garanzia interno alla Scuola

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione, all'Organo di Garanzia interno alla Scuola, nominato dal Dirigente Scolastico su designazione del Consiglio d'Istituto (ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007).

2. L'Organo di Garanzia interno dura in carica tre anni, con possibilità di sostituzione dei membri decaduti nel tempo, ed è costituito dai seguenti componenti:

- il Dirigente Scolastico (o suo delegato) che lo presiede;
- 1 rappresentante dei genitori eletto;
- 1 rappresentante degli studenti eletto;
- 1 docente designato dal Consiglio di Istituto;

3. In caso di diretto coinvolgimento di persone facenti parte dell'Organo di Garanzia interno, esse saranno sostituite da personale supplente appartenente alla medesima area.

Art. 8 - Organo di Garanzia esterno alla Scuola

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia interno, lo studente può ricorrere al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale, secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 3-7 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007.